



COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 26/03/2018

OGGETTO:

**Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU e tariffe TARI per l'anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
FARCOZ GABRIELLA	SINDACO	X	
VALLET MICHEL	VICE SINDACO	X	
COCCO ELENA	ASSESSORE	X	
POMAT MONIQUE	ASSESSORE	X	
ZANNONI BARBARA	ASSESSORE	X	
VITTAZ ALDO	CONSIGLIERE	X	
ROLLANDIN NADIR	CONSIGLIERE	X	
DUCLOS CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONETTI LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
CAGNINEY JENNY	CONSIGLIERE	X	
CHEILLON FULVIO	CONSIGLIERE	X	
BIONAZ ERIK	CONSIGLIERE	X	
PARISI FABIO	CONSIGLIERE		X
JOVIAL AROLDI	CONSIGLIERE	X	
VEVEY STEFANIA	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>14</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Sabina Rollet

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FARCOZ GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU e tariffe TARI per l'anno 2018.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto lo Statuto comunale e, in particolare, l'art. 12, comma 3, lett. g) e h), che stabilisce che il Consiglio comunale è competente ad adottare l'atto di determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle aliquote e detrazioni tributarie;

Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che disponeva il differimento al 28 febbraio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 da parte degli enti locali;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che dispone l'ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) che sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

Considerato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge statale di bilancio) prevede al comma 37, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, l'estensione all'anno 2018 della sospensione, prevista dalla l. n. 208/2015, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 12 marzo 2015, con cui il Comune ha provveduto ad approvare per l'anno 2015 le aliquote dell'IMU e le tariffe per l'applicazione della TARI, oltre che le aliquote per l'applicazione della TASI;

Considerato che per l'anno 2015 nel Comune di Gignod era stata applicata la TASI esclusivamente per le abitazioni principali;

Preso atto quindi che non è possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015 e che le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14, art. 1, della legge n. 208/15 sopra citato;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI, con esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata;

Richiamati i regolamenti di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI), approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 14 aprile 2016;

Considerato che nel 2018 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2018 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle

degli anni precedenti;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla l. n. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in l. n. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che il comma 27 dell'art. 1 della legge n. 208/15 prevede la possibilità per i Comuni di continuare ad utilizzare anche per il 2018 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999;

Preso atto della possibilità (commi 651–652 l. n. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Preso atto della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare ad applicare, come per gli anni passati, oltre alle parti fissa e variabile calcolate in base al DPR 158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o tramite raccolta porta a porta;

Rilevato che a partire dal 2016 è stato avviato un servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche e che nel 2017 è stata avviata la raccolta anche per le utenze domestiche rendendo quindi possibile la misurazione anche di tale tipologia di rifiuto;

Visto che oltre ai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti è attivo un servizio di raccolta domiciliare a chiamata dei rifiuti diversi e ingombranti e che tale servizio viene utilizzato solo da una parte degli utenti;

Considerato quindi equo far pagare il servizio di raccolta domiciliare solo agli utenti che ne fanno uso;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della l. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

Dato atto che la Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, nella sua qualità di SubATO, ha approvato nella seduta del 08.01.2018 la deliberazione n. 3 avente ad oggetto "Approvazione tariffa unica TARI 2018" con la quale sono state definite le tariffe TARI per l'anno 2018 che garantiscono da un lato una tariffa unica per tutti i Comuni del comprensorio e dall'altro la copertura integrale dei costi sostenuti dal Sub-Ato e dai Comuni, come riportato nell'allegato Piano Economico Finanziario;

Vista inoltre la relazione allegata alla deliberazione della Giunta dell'Unité sopra richiamata, denominata "TARI 2018 – Individuazione Piano tariffario", che espone in modo dettagliato la politica tariffaria scelta per l'anno 2018 a livello di comprensorio dell'Unité e definisce le tariffe da applicare per garantire i principi sopra descritti;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU

dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che “*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*” (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d’Aosta non si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 del d.dgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, l’art. 1, c. 688, della l.n. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune e che si ritiene opportuno mantenere le scadenze già definite per l’anno 2017;

Considerato, infine, che l’art. 1, comma 689, della l. n. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del Servizio tributi;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 14

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Bionaz, Jovial, Vevey)

## **DELIBERA**

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8 per mille
Aliquota per aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

- di non applicare la TASI in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 2018/2015 e non è possibile applicarla agli altri fabbricati in quanto l’art. 1, comma 37, della legge n. 205/2017 prevede l’estensione all’anno 2018 del blocco degli aumenti sui tributi locali;

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano finanziario per l’anno 2018 redatto dall’Autorità di SubATO e approvato con

deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 2 del 08 gennaio 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

**Servizi a misurazione**

**a) Conferimenti e tessere**

Costo conferimento	Tipologia Rifiuto	
	Organico	Indifferenziato
Euro al litro	0,04 €	0,05€
Euro a svuotamento	0,72€	0,90€

Tipologia tessera	Costo
1 tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smarrimento o rottura	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smagnetizzazione	gratuita

**b) Servizi a domicilio**

€ 10,00 a chiamata per mc conferito

**Tariffa costi fissi e variabili metodo normalizzato (DPR 158/99)**

**a) Domestiche**

Categoria	Parte Fissa			Parte variabile		
	MQ	Coefficiente	Tariffa	Utenti	Coefficiente	Tariffa
DOMESTICA (0)	315.495,74	0,84	€ 0,39	7.751,64	0	€
DOMESTICA (1)	97.962,54	0,84	€ 0,39	1.430,61	0,6	€ 31,69
DOMESTICA (2)	109.555,57	0,98	€ 0,45	1.633,22	1,4	€ 73,95
DOMESTICA (3)	82.460,75	1,08	€ 0,49	1.210,11	1,8	€ 95,07
DOMESTICA (4)	57.627,04	1,16	€ 0,52	580,70	2,2	€ 116,20
DOMESTICA (5)	8.385,48	1,24	€ 0,57	86,49	2,9	€ 153,17
DOMESTICA (6)	1.436,04	1,3	€ 0,59	14,51	3,4	€ 179,58
TOTALE	672.923,16					

b) NON domestiche

Categoria	Parte Fissa			Parte Variabile		
	MQ	Coefficiente	Tariffa	MQ	Coefficiente	Tariffa
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	4.853,06	0,32	€ 0,34	4.749,19	2,6	€ 0,35
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	16.553,49	0,67	€ 0,73	16.084,71	5,51	€ 0,73
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	-	0,38	€ 0,42	-	3,11	€ 0,41
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	10.412,08	0,68	€ 0,74	8.327,31	5,57	€ 0,74
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	8.000,48	0,72	€ 0,84	7.029,42	5,9	€ 0,78
6 - ALBERGHI	7.228,52	0,8	€ 0,93	7.002,68	6,55	€ 0,87
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	-	0,95	€ 1,10	-	7,82	€ 1,04
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	4.225,36	1	€ 1,17	4.187,91	8,21	€ 1,09
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	101,54	0,55	€ 0,64	71,08	4,5	€ 0,60
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	581,34	0,87	€ 1,01	534,56	7,11	€ 0,95
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	283,07	1,07	€ 1,25	283,07	8,8	€ 1,17
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	2.036,02	0,72	€ 0,84	1.881,89	5,9	€ 0,78
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	316,80	0,92	€ 1,06	316,80	7,55	€ 1,00
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.840,90	0,43	€ 0,50	1.717,38	3,5	€ 0,47
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.236,50	0,55	€ 0,64	1.236,50	4,5	€ 0,60
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	6.054,97	2,42	€ 2,82	5.626,69	29,75	€ 3,96
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2.751,25	1,82	€ 2,12	2.691,90	22,36	€ 2,97
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1.376,80	1,76	€ 2,05	1.339,36	14,43	€ 1,92
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	848,48	1,54	€ 1,79	848,48	12,59	€ 1,67
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	-	3,03	€ 3,53	-	37,29	€ 4,96
21 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	-	1,04	€ 1,21	-	8,56	€ 1,14
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	17.106,59	0,55	€ 0,64	16.109,75	2,6	€ 0,35

**Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
<b>TARI</b>	Acconto	16 marzo 2019
	Saldo	16 maggio 2019

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di sopravvenute norme statali in merito;
4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l.n. 296/2006;
5. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL PRESIDENTE**  
F.to FARCOZ GABRIELLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dr.ssa Sabina Rollet

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio on line di questo comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.gignod.ao.it](http://www.comune.gignod.ao.it) (art. 32 L.69/2009) dal 27/03/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Lì 27/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dr.ssa Sabina Rollet

---

**ESECUTIVITA'**

la presente deliberazione è esecutiva dal 27-mar-2018

Lì 27/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dr.ssa Sabina Rollet

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 27/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dr.ssa Sabina Rollet